

# NEWSLETTER

**N. 2 FEBBRAIO 2020**

**su abcdeidiritti c'è te l'avevo detto**

**ABCDEIDIRITTI. TUTTI I TUOI DIRITTI IN UNA SOLA APP. SCARICALA DA GOOGLE PLAY O APP STORE.**

GET IT ON Google Play | Download on the App Store | **ABCDEIDIRITTI. Per tutti. Tutti i giorni.** **FP CGIL**

[www.fpcgi.it](http://www.fpcgi.it) - [www.abcdeidiritti.it](http://www.abcdeidiritti.it) - <https://www.facebook.com/AbcDeiDiritti/>

**PORTA ABC DEI DIRITTI SEMPRE CON TE. UNO STRUMENTO DI DIFESA, UNO STRUMENTO DI LOTTA, UN COMPAGNO DI STRADA.**

## INDICE

### CIRCOLARI

- Ministero della Salute Circolare 3 febbraio 2020 n. 3190. **Tutela della salute pubblica - Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) - Indicazioni per gli operatori dei servizi a contatto con il pubblico.**
- Garante per la protezione dei dati personali 18 febbraio 2020, n. 462. **Protezione dei dati personali – Whistleblowing**
- INPS circolare n. 27/2020 e il messaggio n. 596/2020. **Bonus Asilo 2020.**
- INPS circolare n. 26/2020. **Assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.**

### PARERI

- **ARAN parere CFC26-32-33. Permessi per ragioni personali o familiari Comparto Funzioni Centrali.**

### PROVVEDIMENTI IN GAZZETTA UFFICIALE

- **Ministero del Lavoro, decreto n. 7 del 17 febbraio 2020. Costo medio orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito ai mesi di novembre 2019, aprile 2020 e settembre 2020.**
- **Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2020. Dipartimento per le Politiche della Famiglia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Rivalutazione, per l'anno 2020, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità.**

### APPROFONDIMENTI

- **Lavoratori precoci domanda di pensionamento anticipata con requisito ridotto**

## CIRCOLARI

**Ministero della Salute Circolare 3 febbraio 2020 n. 3190. Tutela della salute pubblica - Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) - Indicazioni per gli operatori dei servizi a contatto con il pubblico.**

**Garante per la protezione dei dati personali 18 febbraio 2020, n. 462. Protezione dei dati personali – Whistleblowing.**

**Nota**

La mancata tutela, sotto il profilo tecnologico, dei dati personali del whistleblower è passibile di sanzione; il Garante privacy infatti ha ritenuto di sanzionare una Università pubblica che aveva ommesso di adottare i necessari accorgimenti tecnici per la protezione dei dati personali degli autori di segnalazioni di possibili illeciti

**INPS circolare n. 27/2020 e il messaggio n. 596/2020. Bonus Asilo 2020.**

**Nota**

Da quest'anno l'importo del contributo varia in relazione all'ISEE:

- 3.000 euro annui con un Isee minorenni fino a 25mila euro;
- 2.500 euro annui con Isee oltre 25mila e fino a 40mila euro;
- 1.500 euro con Isee oltre 40mila euro.

**INPS circolare n. 26/2020. Assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.**

**Nota**

Si prevede una modulazione dell'importo spettante per fascia ISEE e una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo.

## PARERI

**PRECISIAMO CHE I PARERI PUBBLICATI RAPPRESENTANNO ESCLUSIVAMENTE L'OPINIONE DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI CHE LI EMANANO. PERTANTO, NON RAPPRESENTANTONO L'INTERPRETAZIONE E L'OPINIONE POLITICA DELLA FUNZIONE PUBBLICA CGIL.**

**ARAN parere CFC26-32-33. Permessi per ragioni personali o familiari Comparto Funzioni Centrali.**

**Si ritiene che le indicazioni dell'ARAN possono essere applicate anche ai Comparti della Sanità Pubblica e delle Funzioni Locali**

**Quesiti**

1. Una volta terminati i permessi ex art. 35 del CCNL Funzioni centrali 2016/2018, al lavoratore possono essere concessi ulteriori permessi ex art. 32 per le finalità di cui all'art. 35, dovendosi ricomprendere tali finalità (espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici) nella più generale casistica dei "motivi personali"?
2. Può essere concesso il permesso ex art. 35 su base oraria per l'espletamento di visite o prestazioni al di fuori dell'orario di lavoro, laddove nella richiesta si evidenzi che l'uscita anticipata rispetto all'orario ordinario di lavoro è resa necessaria dal raggiungimento della struttura sanitaria di riferimento?
3. Nel caso in cui il dipendente si assenti per l'intera giornata ai sensi dell'art. 35, la visita deve avere una durata almeno pari alla metà dell'orario di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto osservare nella relativa giornata di assenza? Alla durata della visita vanno aggiunti i tempi di percorrenza?

## Sintesi

In caso di esaurimento delle 18 ore di permesso annuo per visite mediche, esami specialistici, terapie eccetera i dipendenti possono utilizzare i permessi per ragioni personali o familiari. I permessi per visite mediche introdotti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del triennio 2016/2018 possono essere utilizzati per il periodo di spostamento necessario, anche se la visita o l'esame è al di fuori dell'orario di lavoro. La durata dei permessi medici deve essere fissata in relazione alla visita e al tempo necessario per raggiungere la sede.

I permessi per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici sono una possibilità ulteriore rispetto alle altre forme di assenza giustificata consentite dalla contrattazione nazionale. Siamo in presenza di norme che si aggiungono alle opportunità già previste dalla contrattazione nazionale, per cui non vi è un vincolo a ricorrere a questo istituto, ma ad esempio possono essere utilizzati i permessi per ragioni personali e/o familiari, ma sapendo che questi ultimi sono assoggettati, a differenza dei primi, all'accertamento della «compatibilità con le esigenze di servizio».

Il parere mette in evidenza anche che la richiesta di permessi per ragioni personali o familiari «non prevede più la necessità di documentare le ragioni per le quali viene richiesto il permesso, anche se la motivazione, che consente di ricondurre tale tutela alle esigenze personali e familiari dell'interessato, va comunque indicata nella richiesta».

Anche nel caso in cui l'orario della visita medica sia al fuori di quello di lavoro si possono utilizzare i permessi per ragioni mediche per il periodo necessario a raggiungere il luogo in cui la stessa si svolge. La normativa contrattuale fissa un rapporto di "strumentalità" e diretta coordinazione tra il tempo per le visite, terapie eccetera e quello necessario per raggiungere il luogo di esecuzione delle stesse e/o per il rientro alla sede di lavoro. Per cui anche nel caso in cui la visita, esame eccetera «si colloca al di fuori dell'orario di lavoro, il tempo di percorrenza, qualora ricada all'interno dell'orario di lavoro e sia strettamente necessario per raggiungere la sede di esecuzione delle suddette prestazioni all'ora fissata, possa essere egualmente imputato» a questa tipologia di permessi, fermo restando che l'ente è tenuto a dare corso alle necessarie verifiche e che i dipendenti devono produrre le relative attestazioni.

Non vi sono specifiche prescrizioni contrattuali sulla durata minima della visita medica nel caso in cui il dipendente si assenti per questa ragione per la intera giornata lavorativa. Quindi, non è necessario che per potere pervenire a questo risultato la durata della visita medica o dell'esame specialistico o della terapia sia di almeno mezza giornata. Gli enti devono verificare la presenza di «una ragionevole corrispondenza tra l'attestazione e l'assenza dal servizio» e possono anche dettare delle indicazioni operative. Dobbiamo infine ricordare che in questa giornata, salvo i permessi per l'assistenza ai disabili e quelli per il cd allattamento, non si può dare corso ad assenze ad altro titolo.

## PROVVEDIMENTI IN GAZZETTA UFFICIALE

**Ministero del Lavoro, decreto n. 7 del 17 febbraio 2020. Costo medio orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito ai mesi di novembre 2019, aprile 2020 e settembre 2020.**

**Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2020. Dipartimento per le Politiche della Famiglia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Rivalutazione, per l'anno 2020, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità.**

### Nota

L'assegno mensile per il nucleo familiare, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2020, se spettante nella misura intera, è pari a 145,14 euro; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a 8.788,99 euro.

L'assegno mensile di maternità, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2020, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a 348,12 euro; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a 17.416,66 euro.

## APPROFONDIMENTO

### LAVORATORI PRECOCI DOMANDA DI PENSIONAMENTO ANTICIPATA CON REQUISITO RIDOTTO

Il 1° marzo 2020 si apre la prima finestra utile per produrre l'istanza di verifica del possesso dei requisiti per andare in pensione con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica. Riguarda i lavoratori precoci - cioè coloro che possono vantare almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età - (disoccupati, caregivers, invalidi, addetti alle mansioni gravose o alle mansioni usuranti) e che maturano nel corso del 2020 il requisito contributivo di 41 anni ovvero 2132 settimane contributive.

#### Le condizioni:

- a) siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
- b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità. Dal 1° gennaio 2018 sono stati inclusi anche i soggetti che assistono, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
- c) abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- d) siano lavoratori dipendenti che abbiano svolto una o più attività professionali definite gravose, per almeno sette anni negli ultimi dieci o per almeno sei anni negli ultimi sette di attività lavorativa.

#### Rientrano:

1. Insegnanti della scuola d'infanzia e educatori degli asili nido
  2. Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche con lavoro organizzato a turni
  3. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
  4. Personale non qualificato addetti ai servizi di pulizia
  5. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
- e) siano lavoratori dipendenti impiegati in mansioni usuranti o notturni.
- Possono godere del beneficio solo i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 anche se abbiano esercitato l'opzione per il calcolo contributivo della pensione.

E' possibile raggiungere il requisito contributivo (41 anni) attraverso il cumulo dei periodi assicurativi di cui 2016, cioè sommando la contribuzione non coincidente temporalmente versata in tutte le gestioni previdenziali obbligatorie, tra cui anche le casse professionali, nonchè totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l'Italia.

**Cumulo reddito/pensione.** Non è possibile, infatti, cumulare con la pensione i redditi da lavoro, dipendente o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva necessaria per la pensione anticipata standard cioè 42 anni e 10 mesi di contributi (o 41 anni e 10 mesi le donne) e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento con il requisito contributivo agevolato.

**Finestra.** Si rammenta che è previsto un meccanismo di differimento nell'erogazione del primo rateo pensionistico pari a tre mesi dalla maturazione del requisito contributivo.

Pertanto, ad esempio, chi matura il requisito di 41 anni di contributi il 15 gennaio 2020 potrà conseguire la pensione dal 1° maggio 2020.

**La domanda.** Si preve una doppia scadenza: la produzione di una domanda di verifica (entro il 1° marzo per l'appunto) e poi la domanda volta ad ottenere la prestazione.

La prima domanda serve per dimostrare di trovarsi in uno dei profili di tutela individuati dalla legge: cioè trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento (per i precoci non è stata prevista l'estensione parziale per i contratti a tempo determinato); assistere da almeno sei mesi un familiare convivente con handicap grave; invalidità civile almeno al 74%; svolgere un'attività gravosa o usurante.

L'Inps a quel punto verificherà se ci sono le condizioni oggettive per la concessione del beneficio (cioè la possibilità di pensionarsi a prescindere dall'età anagrafica con 41 anni di contributi) inclusa la disponibilità dei fondi e comunicherà al lavoratore (entro il 30 giugno 2020) la prima decorrenza della prestazione. Il termine del 1° marzo non è comunque perentorio. E' possibile produrre le domande di verifica anche successivamente, entro il 30 novembre 2020, ma in tal caso l'istanza sarà accettata solo a fronte delle risorse avanzate in esito al monitoraggio condotto con riferimento alle istanze prodotte entro il 1° marzo 2020.



**CON  
CORSI  
CON TE**

**concorsipubblici.fpcgil.it**

Un progetto unico per accompagnare e prendersi cura di chi vorrà entrare a far parte della Pubblica amministrazione.

È **concorsipubblici.fpcgil.it**: una piattaforma costruita in collaborazione con Fpa, la società di servizi e consulenza leader sulla formazione nella Pa.

Troverai un'ampia offerta formativa, test preselettivi per esercitarti e misurare il tuo livello di preparazione, video-lezioni online con i saperi di base, guide e istruzioni per partecipare ad un concorso, percorsi specifici di preparazione per i singoli concorsi e molto altro ancora.

un progetto

**FP CGIL** + **FPA** 